

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1490

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988,
n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - La mancata approvazione dei disegni di legge a suo tempo proposti al Parlamento congiuntamente ai documenti di bilancio per l'anno 1989 comprometterebbe il pieno conseguimento dei risultati della manovra di finanza pubblica, originariamente prefissati dal Governo, ove le normative non entrassero in vigore entro il 1° gennaio 1989.

In questa situazione, al fine di assicurare la concreta acquisizione degli effetti finanziari di tali disegni di legge, si è reso necessario e urgente trasferirne i contenuti in appositi decreti-legge.

A tale esigenza risponde il presente provvedimento unitamente agli altri contestualmente adottati dal Governo. I testi che si propongono recepiscono sostanzialmente le indicazioni venute dal Parlamento, con talune limitate modificazioni. In particolare, per quanto concerne norme non riproponibili per oggettiva carenza dei requisiti di necessità ed urgenza, la loro approvazione - da ritenersi non meno essenziale ai fini del conseguimento di un miglior governo della finanza pubblica - deve comunque avvenire attraverso gli ordinari strumenti legislativi.

Per quanto specificamente attiene al presente provvedimento, relativo alle disposizioni in materia di finanza pubblica, con l'articolo 1 si affronta il problema della contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Tale contribuzione, com'è noto, si diversifica non solo da quella dei lavoratori dipendenti iscritti al regime generale INPS, ma anche all'interno delle stesse categorie pubbliche. Le differenziazioni interessano sia il livello delle aliquote sia la base imponibile.

Il diverso carico contributivo non sembra discendere da differenze significative nelle prestazioni erogate che, anzi, risultano in media più favorevoli rispetto a quelle assicurate dall'INPS.

Basti pensare, oltre che ai diversi coefficienti di liquidazione delle pensioni che, per

anzianità massima contributiva, con riferimento alla sola voce stipendio vanno dal 94,4 per cento per i dipendenti dello Stato al 100 per cento per i dipendenti degli enti locali contro l'80 per cento dei dipendenti privati, al riferimento temporale della retribuzione pensionabile, che assicura trattamenti più elevati del 5-10 per cento in media.

Nella prospettiva di una riforma organica del sistema pensionistico, da più parti proposta, incentrata sull'unificazione delle aliquote contributive a carico della generalità dei dipendenti senza alcuna discriminazione tra soggetti ai quali le prestazioni continueranno ad essere liquidate in base alle normative previgenti e quelli che avranno diritto a prestazioni omogenee, viene intanto programmata nell'arco di un triennio una prima misura graduale di unificazione dell'aliquota previdenziale dei dipendenti del settore pubblico con quella dell'assicurazione generale obbligatoria (7,15 per cento) vigente per il settore privato.

Una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'adeguamento dell'aliquota effettiva a carico dei dipendenti pubblici a quella degli iscritti al regime generale porta a stimare in lire 160 miliardi nel 1989, in lire 370 miliardi nel 1990 e in lire 615 miliardi nel 1991 le maggiori entrate contributive, alle quali però si contrappongono minori entrate IRPEF (attesa la deducibilità dei contributi previdenziali) rispettivamente nei tre anni di lire 45, 100 e 165 miliardi, con un miglioramento, quindi, del fabbisogno dell'ordine di 115,270 e 450 miliardi.

Tale valutazione è al netto dei rinnovi contrattuali in corso e delle modifiche della curva delle aliquote IRPEF contenute nel disegno di legge che il Governo ha recentemente presentato al Parlamento.

Per quanto attiene alla disciplina contenuta nell'articolo 2, giova ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, nell'aggiungere i commi sesto,

settimo e ottavo all'articolo 12 della legge di contabilità generale dello Stato, ha, con l'articolo 2, disposto, in esecuzione della delega contenuta nella legge 18 marzo 1968, n. 249, che in relazione alle esigenze connesse con la situazione economica del Paese fosse consentita, con decreto del Ministro del tesoro, la concessione di anticipazioni alle imprese fino al 50 per cento dell'importo del contratto.

In esecuzione della citata previsione normativa è stato emanato il decreto ministeriale 25 novembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972) che ha fissato al limite massimo del 50 per cento la misura dell'anticipazione. Con decreto ministeriale 3 ottobre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 14 ottobre 1977), detta misura è stata ridotta al 20 per cento, mantenendosi tale in virtù di successivi decreti annualmente emanati fino al 1988.

Con il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, essendo fra l'altro venute meno le originarie motivazioni di politica economica e finanziaria è stato disposto (articolo 1, comma 9, del citato decreto) che nei contratti di lavori pubblici, l'importo massimo concedibile, a titolo di anticipazione, non può eccedere la misura del 15 per cento.

Considerato che la norma appena citata è rivolta solo ai contratti aventi per oggetto i lavori pubblici, si è ritenuto di estendere le disposizioni anche ai contratti di forniture e di servizi.

La norma che ora si propone, nell'estendere le ipotesi dell'intervento del Ministro del tesoro ai fini della regolazione della percentuale concedibile, recepisce i criteri sanciti dal citato decreto-legge n. 173 del 1988 ulteriormente riducendo all'aliquota del 10 per cento la percentuale anticipabile.

Pertanto, con i primi tre commi si provvede a stabilire le misure delle anticipazioni e a subordinarne l'erogazione all'avvenuto inizio del contratto o della fornitura, abrogando tutte le disposizioni in contrasto.

Con il quarto comma, infine, sono dettate le disposizioni volte alla salvaguardia degli effetti prodotti dalla vigente legislazione.

L'articolo 3 investe la materia delle tariffe postali agevolate al comparto della stampa periodica.

Come si ricorderà, con il documento di programmazione economico-finanziaria è stata evidenziata l'esigenza di un riesame di tali tariffe, al fine di trasferire gli oneri delle agevolazioni a carico degli enti beneficiari.

In particolare, per ciò che riguarda il settore delle stampe periodiche, le agevolazioni sono in atto disciplinate dall'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, che prevede una riduzione del 50 per cento della tariffa, lasciando il restante 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, con un onere annuo dell'ordine di lire 50 miliardi.

Con la norma che si propone si modifica il secondo comma dell'articolo 28 della richiamata legge n. 416, nel senso che, anche in presenza di eventuali modifiche tariffarie, l'onere derivante a carico del bilancio dello Stato per il mantenimento della vigente agevolazione rimanga comunque contenuto entro il predetto limite massimo di lire 50 miliardi.

Con l'articolo 4 si intende razionalizzare l'assunzione di mutui da parte degli enti locali attraverso la predeterminazione di un *plafond* massimo per i finanziamenti destinati a sostenere gli interventi in conto capitale che gli enti stessi hanno programmato di realizzare in piena autonomia.

Non si tratta di una misura intesa a sacrificare le potenzialità di investimento dell'ente locale, ma di una misura che, non trascurando il volume dei finanziamenti concessi a intero carico del bilancio statale, è finalizzata a riequilibrare l'utilizzazione del credito.

Una attenta analisi dell'ammontare dei mutui annualmente stipulati dagli enti locali non può infatti essere limitata ai soli mutui che gli enti definiscono con la contribuzione statale, ma deve essere necessariamente estesa anche a quei mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico del bilancio statale da una legislazione speciale in progressiva espansione.

Al fine di poter meglio valutare le motivazioni che hanno indotto ad arginare l'espansione dei cosiddetti «mutui ordinari», è sufficiente rilevare che, in aggiunta al concorso statale di 1.100 miliardi di lire sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali - concorso che viene annualmente disposto dalla normativa che disciplina la finanza locale

- sul bilancio dello Stato gravano ulteriori ed ingenti oneri per effetto delle autorizzazioni di spesa recate da una nutrita legislazione speciale. Al momento dette autorizzazioni ammontano a tutto l'anno 1989 a oltre 24.000 miliardi e a tutto il mese di luglio 1988 si sono concretizzate in mutui definiti per circa 10.000 miliardi per cui residuano disponibilità di finanziamento per oltre 14.000 miliardi.

Una siffatta potenzialità di credito - che, giova ribadirlo, è a intero carico del bilancio statale ed è messa a disposizione degli enti locali per il raggiungimento di finalità prioritarie - non può non indurre a riequilibrare il peso da attribuire al credito che può essere mobilitato per interventi senza alcun vincolo di destinazione.

Gli articoli 5 e 6 rappresentano delle norme di salvaguardia volte a consentire il governo dell'andamento della spesa del settore statale.

In senso lato, le norme in questione sono in diretta connessione con il disposto del comma 7 di cui all'articolo 7 della legge n. 362 del 1988, al fine di creare i necessari presupposti giuridici per intervenire in corso d'anno sia a livello di spese che a livello di entrate su andamenti del fabbisogno che per qualsiasi causa risultassero divergere dalla previsione di fabbisogno originariamente formulata.

In particolare, con l'articolo 5 viene demandato al CIPE di individuare annualmente le autorizzazioni di spesa pluriennale in conto

capitale per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni a carico di esercizi successivi, nel limite del 50 per cento delle somme autorizzate.

Con l'articolo 6, comma 1, viene introdotta una clausola, di automatica applicazione, diretta ad assicurare, attraverso la predeterminazione di un limite quantitativo all'assunzione di impegni per spese correnti nel primo semestre di ciascun esercizio, una maggiore uniformità e regolarità diacronica di comportamento da parte di amministrazioni ed enti, tale da evitare un consistente accumulo di impegni fin dall'inizio d'anno.

Con il comma 3 del medesimo articolo vengono individuate le modalità attraverso cui ridisegnare il quadro delle autorizzazioni di competenza in corrispondenza dei residui di stanziamento accertati alla chiusura di ciascun esercizio.

Il meccanismo si pone nella linea più volte prospettata dal Parlamento di accostare quanto più possibile il volume della massa spendibile alla effettiva capacità di spesa dimostrata dalle amministrazioni statali.

È da tener presente la norma di salvaguardia delle somme eliminate, per le quali è prevista la possibilità di reinscrizione ai pertinenti capitoli in sede di formazione dei bilanci degli esercizi successivi quando sia dimostrato dalle competenti amministrazioni l'utilizzo delle somme conservate come residui impropri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988.

Disposizioni in materia di finanza pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato

dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole: «dell'80 per cento» sono soppresse.

5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

Articolo 2.

1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero all'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate».

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1.

3. Nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'anticipazione non può in ogni caso superare la misura del 25 per cento.

4. Sono fatte salve le modalità di anticipazione previste nei contratti già aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonchè alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della

tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che abbiano effettiva natura informativa. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale».

2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi».

Articolo 4.

1. A decorrere dall'anno 1989, le province, i comuni e i loro consorzi, nonchè le comunità montane possono deliberare l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo entro il limite complessivo di lire 9.000 miliardi annui, salvo quanto previsto dal comma 2, di cui 900 miliardi per le province, 8.000 miliardi per i comuni e 100 miliardi per le comunità montane.

2. Il limite complessivo di cui al comma 1 è annualmente integrato con gli importi dei mutui autorizzati da specifiche disposizioni legislative in favore degli enti locali per ciascuno degli anni 1989 e successivi. Il limite dell'anno 1989 è altresì incrementato dell'importo relativo ai mutui autorizzati per gli anni precedenti non utilizzato mediante concessione, entro il 31 dicembre 1988.

3. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito il concorso statale, a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità a tale titolo stabilite. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione del comma 2, nonchè dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. I contributi sono determinati calcolando, entro il limite massimo della contribuzione statale riconosciuta a ciascun ente a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 e 7 per cento in relazione alla tipologia delle opere. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM.

4. A decorrere dall'anno 1989 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte delle province, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità

montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative operazioni finanziarie nonchè alla dimostrazione nella relazione previsionale e programmatica della effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento di mutui, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento finanziario con i mutui stessi.

5. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

6. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo di cui ai commi 1 e 2, la Cassa stessa prevede di concedere nel triennio successivo. Per l'anno 1989, il termine è fissato al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

7. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi di cui ai commi 1 e 2. Per l'anno 1989, il termine è fissato al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

8. A decorrere dall'anno 1989, le istanze di mutuo avanzate dagli enti locali per progetti d'importo superiore a lire 40 miliardi possono dar luogo alla concessione da parte degli istituti mutuanti soltanto previa acquisizione del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, o, limitatamente ai progetti concernenti il settore dell'ambiente, della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

9. Il quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è abrogato.

10. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mutui - le cui rate di ammortamento siano poste a intero carico del bilancio dello Stato da specifiche disposizioni legislative - da assumere per l'edilizia scolastica e l'edilizia giudiziaria, nonchè per il finanziamento dei maggiori oneri delle indennità di esproprio limitatamente a quelli dovuti in base a sentenze passate in giudicato.

12. Resta salva la possibilità - prevista dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 - per le

province, per i comuni e per le comunità montane di utilizzare nell'anno 1989 le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti relativi all'anno 1988 non utilizzate entro il 31 dicembre 1988.

Articolo 5.

1. In relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua per l'anno 1989, con apposita deliberazione, le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno stesso, a carico di esercizi futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate per ciascuno di detti esercizi.

Articolo 6.

1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonché di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari a carico dell'esercizio stesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale della legislazione contabile.

3. A decorrere dall'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento dell'entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono stati disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario.

4. In applicazione della disposizione di cui al comma 3, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.

5. Le quote di stanziamento eliminate in ciascun anno possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio e sono evidenziate in apposita tabella. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono stati disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA - AMATO - FANFANI - COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI